

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

ANORC “Associazione nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva ”

Art. 1 – Denominazione e Soci Fondatori

L'Associazione denominata “Associazione nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva ” (di seguito indicata anche ANORC) si è costituita in data 8 novembre 2007 per volontà dei Soci Fondatori sotto elencati che sottoscrivono il presente Statuto.

I Soci Fondatori costituiscono un organo consultivo che esprime pareri non vincolanti su ogni questione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre.

Nel caso di sopravvenuta incompatibilità di tutti i soci fondatori non cesserà l'organo, ma verrà meno soltanto la funzione consultiva.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha attualmente la sua sede legale ed amministrativa in Roma, via Prati Fiscali n. 201.

L'elezione del domicilio sarà annotata in calce al verbale dell'assemblea in cui verrà nominato il consiglio direttivo e pubblicata anche sul costituendo sito internet dell'associazione.

In ogni caso il domicilio di ANORC potrà essere successivamente modificato dal Presidente della stessa.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro ed ha come scopo:

- la promozione e la diffusione di studi, iniziative e ricerche in materia di archiviazione e conservazione digitale di documenti analogici e informatici, di processi di conservazione digitale di documenti rilevanti ai fini fiscali, di funzione e ruolo del responsabile della conservazione sostitutiva, di firma digitale, di posta elettronica certificata e di tutte le materie in qualche modo correlate con la gestione elettronica documentale;
- promuovere l'organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, convegni, seminari e incontri di approfondimento sulle materie sopra evidenziate;
- la promozione e sviluppo di attività editoriali, informative e di comunicazione in genere, con tutte le attività accessorie alle precedenti;
- sostenere la presentazione di istanze agli organi competenti in caso di evidenti situazioni di comportamento scorretto sul mercato da parte di alcuni operatori del settore della gestione elettronica documentale;
- stimolare anche attraverso la presentazione di circolari interpretative il dibattito in materia di conservazione e gestione digitale dei documenti;

il tutto anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni di conto corrente, richieste di

finanziamenti e fidi, accettare lasciti e donazioni, previo adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art. 4 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

Art. 5 – Requisiti per l'ammissione all'Associazione ANORC

Può richiedere la partecipazione all'Associazione ogni persona fisica o giuridica che dimostri di possedere, anche in via alternativa, almeno uno dei seguenti requisiti:

1. essere un responsabile della conservazione digitale dei documenti per una società o un ente;
2. essere un professionista operante nel settore della gestione elettronica documentale fornendo consulenza specialistica in materie giuridiche, economiche e/o informatiche e telematiche;
3. essere uno studioso della materia dell'archiviazione e conservazione digitale dei documenti o in materie comunque correlate;
4. essere un imprenditore con operatività nel settore dell'ICT, in particolare nel settore della gestione, archiviazione e conservazione ottica dei documenti.

L'acquisto della qualità di socio avviene a seguito di formale domanda di adesione inoltrata al Consiglio Direttivo e comprendente la dichiarazione di eventuale sussistenza di cariche dirigenziali in altre associazioni aventi analogo scopo sociale; la domanda sarà discrezionalmente accettata sulla base della verifica dei requisiti del richiedente e ferma restando l'insindacabilità ed inappellabilità della decisione.

All'approvazione della iscrizione segue l'iscrizione nel registro Soci ed il contestuale versamento della quota associativa e conferimento dati personali nelle forme di legge (artt.13-24 e ss D.lgs. 196/2003).

Art. 6 - Soci

L'associazione ANORC si compone di soci “fondatori”, “effettivi”, “onorari”, “sostenitori” e “benemeriti”.

Ai soci “**fondatori**” vengono riconosciuti i diritti, doveri e facoltà dei soci “effettivi”, fatto salvo quanto disposto nell’art.1.

Sono soci “**effettivi**” tutti gli iscritti nelle forme di cui al precedente art. 5, in regola con il versamento della quota associativa entro la data di approvazione del presente statuto e/o nei successivi termini di cui all’art. 7.

Sono soci “**onorari**” coloro che, individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemeritenze in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l’oggetto associativo, vengano nominati tali dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Sono soci “**sostenitori**” coloro che si impegnano a pagare una quota eccedente almeno del doppio rispetto a quella annuale.

Sono soci “**benemeriti**” coloro che si impegnano a pagare una quota eccedente almeno del quadruplo rispetto a quella annuale.

I soci benemeriti e sostenitori hanno identici diritti e facoltà dei soci effettivi, salvo il diritto ad essere evidenziati nel sito web dell'Associazione quali soci benemeriti o sostenitori.

Art. 7 – Diritti - Quote - Contributi

Tutti i Soci godono degli stessi diritti, con le sole eccezioni previste per i soci “onorari” e per i soci “fondatori”.

Tutti i soci (ad eccezione degli “onorari”) sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita in euro 200 e che potrà, in seguito, essere variata dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Essa si rinnova automaticamente di anno in anno con il versamento della quota associativa entro il 30 novembre di ciascun anno.

I soci che non avranno formalizzato il proprio recesso entro il 31 ottobre di ciascun anno conserveranno la loro qualità di soci con obbligo di conferimento della quota annuale.

E' obbligo di ciascun socio provvedere all'aggiornamento dei dati personali conferiti all'atto della prima iscrizione.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

1. morte
2. recesso
3. esclusione per delibera motivata del Consiglio Direttivo, nei casi gravi di:
 - a. indegnità
 - b. inosservanza dello statuto e delle deliberazioni sociali
 - c. reiterato ritardo o mancato pagamento della quota associativa annuale

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna restituzione della quota sul fondo comune.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio direttivo;
- d. l'organo consultivo dei Soci Fondatori.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa anche la legittimazione attiva e passiva in giudizio.

Il mandato ad agire o resistere in giudizio nelle controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione dell'Associazione deve essere conferito con delibera del Consiglio Direttivo, con salvezza di ogni iniziativa urgente.

Art. 10 – Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente, tranne che in giudizio.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri contabili, riscuote le quote di iscrizione, ha facoltà di procedere a depositi e prelievi presso le banche o gli uffici postali previa delega del Presidente e svolge tutte le altre attività di contabilità devolutesi dal Consiglio e/o previste dalla legge.

Art. 12 – Segretario

Soprintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui sottoscrive gli atti congiuntamente al Presidente; si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza; redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi siano sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dal Vice Presidente.

Cura le procedure di iscrizione e recesso, per mezzo di apposito registro Soci da lui custodito.

Art. 13– Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è complessivamente composto da un numero minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di 11 (undici) che durano in carica 5 (cinque) anni e sono eletti dall'organo assembleare.

Non possono rivestire il ruolo di Consiglieri società o amministratori o comunque soci in rappresentanza di società che abbiano interessi diretti in attività di conservazione sostitutiva o comunque sviluppino software di gestione documentale e/o conservazione sostitutiva, salvo che la loro partecipazione al Consiglio Direttivo non sia effettuata a titolo personale e con l'impegno di rappresentare gli interessi di tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei suoi membri, il Presidente Istituzionale, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di cessazione anticipata della carica di un consigliere, si procede a nuove elezioni limitatamente al seggio vacante.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per predisporre i bilanci annuali consuntivo e preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale annua ed ai termini massimi per il rinnovo delle adesioni all'associazione.

Le convocazioni del Consiglio possono avvenire tramite una mailing list del Consiglio Direttivo che sarà sviluppata a cura del Presidente e/o Segretario e comunque le riunioni del Consiglio si tengono anche tramite strumenti di discussione via Internet, scelti dal consiglio stesso.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario entro le 48 ore successive alla riunione, successivamente trasmessi agli altri consiglieri ed eventualmente pubblicati in apposita sezione del costituendo sito web a disposizione dei soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto

Il Consiglio può affidare, eventualmente anche a soci che non ne facciano parte, compiti utili al perseguimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 ottobre di ogni anno o anche su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/10 degli iscritti, mediante comunicazione via e-mail, diffusa per conoscenza anche sul costituendo sito web, contenente l'ordine del giorno, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza di prima convocazione.

Art. 15 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro è ad essa demandato dallo Statuto.

Elegge altresì i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci. La delega deve essere conferita in forma scritta.

Art. 17 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea ed elezioni

L'Assemblea si riunisce in Italia all'indirizzo comunicato annualmente nella convocazione. E' ammessa alternativamente la riunione assembleare telematica, con modalità da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio Direttivo, purchè comunicate ai soci nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può eleggere tra i soci un Presidente, che dirige i lavori assembleari, e un Segretario verbalizzante, altrimenti tali ruoli saranno svolti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe scritte, di almeno la metà degli associati in regola con i versamenti annui e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Alla prima assemblea costitutiva dell'Associazione saranno ammessi tutti coloro (presenti o tramite valida delega scritta) che ne faranno richiesta e dimostreranno di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che comunque si impegneranno a pagare la quota associativa annuale sottoscrivendo il presente Statuto.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo il socio vota cinque preferenze; risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

Le ulteriori norme elettorali saranno predisposte con apposito regolamento dal primo Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

Il regolamento potrà essere successivamente modificato sempre mediante approvazione assembleare su proposta del Consiglio Direttivo.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.





